

Circolare n. 2011-01

**OBBLIGHI INFORMATIVI PERIODICI
DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE IN
MATERIA DI VIGILANZA PRUDENZIALE**

(testo consolidato al 30 giugno 2012 – Aggiornamento I)

Definizioni

Ai fini della presente Circolare si intendono per:

- **“attività creditizia”**: attività definita alla Lettera B) dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165;
- **“Banca Centrale”** o **“BCSM”**: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- **“data di riferimento”**: ultimo giorno del trimestre solare a cui si riferisce la segnalazione;
- **“LISF”**: la Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e integrazioni;
- **“regolamento”**: il Regolamento dell’attività di concessione di finanziamenti n. 2011-03;
- **“RE.SO.AUT.”**: Registro dei soggetti autorizzati come disciplinato dal Regolamento n. 2006-01 e successive modifiche e integrazioni.;
- **“soggetti segnalanti”**: soggetti autorizzati tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella parte VII del Regolamento n. 2011-03.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente Circolare, si rinvia alle definizioni e alle disposizioni contenute nel REGOLAMENTO e nella LISF.

Nel prosieguo del testo, l’utilizzo di termini oggetto di definizione nella presente Circolare o nel REGOLAMENTO è evidenziato con carattere MAIUSCOLETTO.

1. Finalità della segnalazione

La presente Circolare disciplina gli obblighi informativi in materia di vigilanza prudenziale da parte dei SOGGETTI SEGNALANTI, a seguito dell’entrata in vigore del REGOLAMENTO che ha introdotto specifiche regole di adeguatezza patrimoniale per i soggetti autorizzati all’esercizio dell’ATTIVITÀ CREDITIZIA, diversi dalle banche. Gli schemi segnaletici sono definiti avendo presenti

sia i diversi modelli operativi che possono adottare i SOGGETTI SEGNALANTI sia le norme transitorie di cui alla parte XI del REGOLAMENTO, che consentono una graduale applicazione degli istituti prudenziali disciplinati nella Parte VII del REGOLAMENTO medesimo.

2. Ambito di applicazione

Sono tenute al rispetto della presente Circolare, e sono pertanto qualificati come SOGGETTI SEGNALANTI, i soggetti – diversi dalle banche – autorizzati allo svolgimento in forma imprenditoriale dell'ATTIVITÀ CREDITIZIA.

I SOGGETTI SEGNALANTI in liquidazione (coatta o volontaria) sono esentati dalla compilazione della presente segnalazione, così come delle altre segnalazioni statistiche di vigilanza. L'esenzione descritta decorre dalla data di emanazione del provvedimento ex art. 85 LISF o di accertamento dei presupposti ex art. 99 LISF e riguarda tutte le segnalazioni per le quali non sia ancora decorso il termine per l'inoltro dei dati a BCSM ⁽¹⁾.

Considerata l'esigenza per l'Autorità di Vigilanza di mantenere un adeguato presidio informativo sull'andamento della procedura, in conformità a quanto disposto dall'art. 99 della LISF, i SOGGETTI SEGNALANTI in liquidazione volontaria devono comunque trasmettere a BCSM:

- entro il mese successivo a quello del deposito presso la Cancelleria del Tribunale Unico, copia delle relazioni di cui all'articolo 111, commi 1, 3 e 4 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche;
- entro il 31 gennaio di ogni anno una situazione dei conti riferita al 31 dicembre di ogni anno, compilata sulla base dello schema previsto dalle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di segnalazioni trimestrali.

2.1 Tipologia di SOGGETTI SEGNALANTI

Le tipologie di SOGGETTI SEGNALANTI che, in virtù delle opzioni previste dal REGOLAMENTO, sono tenute al rispetto degli obblighi informativi in materia di vigilanza prudenziale sono le seguenti:

1. SOCIETÀ PREESISTENTI che non procedono, entro il 31.12.2012, alla volontaria adozione anticipata di uno dei modelli operativi previsti dall'art. XI.II.4, comma 1 del REGOLAMENTO ⁽²⁾. Per tali società, dal 30.09.2011 al 30.12.2012 rilevano unicamente le disposizioni relative

¹ Ad esempio, un provvedimento di liquidazione coatta amministrativa emanato in data 28 aprile 20XX esonera il soggetto segnalante dall'invio delle segnalazioni con termine di inoltro pari o successivo al 30 aprile 20XX

² Si rammenta che ai sensi del citato articolo del REGOLAMENTO le opzioni sono 3:

- a) l'adozione del nuovo modello specializzato di SOCIETÀ FINANZIARIA, ai sensi dell'articolo II.II.3 del REGOLAMENTO, senza limitazioni alla propria operatività;
- b) l'adozione del nuovo modello specializzato di SOCIETÀ FINANZIARIA AD OPERATIVITÀ LIMITATA, con i vincoli di cui all'articolo I.I.2 e le connesse semplificazioni di cui alla Parte VII, Titolo XIII del REGOLAMENTO;
- c) la conservazione del vecchio modello non specializzato, di cui all'articolo 156 comma 1 della LISF, con conseguente applicazione delle disposizioni di vigilanza prudenziale rafforzata in materia di adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo XI.V.1 comma 2 del REGOLAMENTO.

Resta ferma la possibilità di rinunciare all'autorizzazione all'ATTIVITÀ CREDITIZIA per specializzazione in altro comparto finanziario, di cui all'articolo XI.II.1 comma 2 del REGOLAMENTO con conseguente non applicazione delle disposizioni di vigilanza prudenziale previste dal REGOLAMENTO.

al patrimonio di vigilanza – da calcolare secondo le regole semplificate previste per le SOCIETÀ FINANZIARIE AD OPERATIVITÀ LIMITATA (di cui alla Parte VII, Titolo XIII del REGOLAMENTO) – e al limite agli investimenti a medio e lungo termine di cui all’art. VII.VI.1 del REGOLAMENTO. Nei confronti di tali società il fattore di ponderazione da applicare, nel calcolo del coefficiente di solvibilità, alle eventuali esposizioni vantate da altri soggetti autorizzati resta fermo al 100 per cento;

2. SOCIETÀ PREESISTENTI per le quali si applicano le regole di vigilanza prudenziale previste per le SOCIETÀ FINANZIARIE AD OPERATIVITÀ LIMITATA. L’applicazione del regime di vigilanza ridotto può discendere o dalla volontaria adozione del modello specializzato di SOCIETÀ AD OPERATIVITÀ LIMITATA, ai sensi dell’art. XI.II.4, comma 1, lett. b) del REGOLAMENTO ovvero dall’entrata in vigore, a partire dal 31 dicembre 2012, del regime transitorio che estende *ex lege* - fino al 30.12.2013 - alle SOCIETÀ PREESISTENTI l’intero regime prudenziale delle SOCIETÀ FINANZIARIE A OPERATIVITÀ LIMITATA. Dalla data di effettivo recepimento delle relative disposizioni prudenziali (da comunicare alla BANCA CENTRALE, anche ai fini della pubblicazione sul RE.SO.AUT.) potranno applicarsi i benefici derivanti dall’applicazione di un fattore moltiplicativo del 40 per cento sulle esposizioni vantate da altri intermediari nei loro confronti;
3. SOCIETÀ PREESISTENTI che decidono, ai sensi dell’art. XI.II.4, comma 1, lett. a) del REGOLAMENTO di adeguarsi al modello di SOCIETÀ FINANZIARIA specializzata, senza limitazioni alla propria operatività. In tali casi – dalla data di effettivo recepimento delle relative disposizioni prudenziali (da comunicare alla BANCA CENTRALE, anche ai fini della pubblicazione sul RE.SO.AUT.) – potranno applicarsi i benefici derivanti dall’applicazione di un fattore moltiplicativo del 20 per cento sulle esposizioni vantate da altri intermediari nei loro confronti;
4. SOCIETÀ PREESISTENTI che decidono, ai sensi dell’art. XI.II.4, comma 1, lett. c) del REGOLAMENTO, di mantenere le altre autorizzazioni e alle quali si applica un regime prudenziale rafforzato, al più tardi a partire dal 31.12.2013. Dalla data di effettivo recepimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale vigenti per il modello operativo prescelto (da comunicare alla BANCA CENTRALE, anche ai fini della pubblicazione sul RE.SO.AUT.) potranno applicarsi i benefici derivanti dall’applicazione di un fattore moltiplicativo del 20 per cento sulle esposizioni vantate da altri intermediari nei loro confronti;
5. società di nuova costituzione che decidono di adottare il modello delle SOCIETÀ FINANZIARIE AD OPERATIVITÀ LIMITATA;
6. società di nuova costituzione che decidono di adottare il modello di SOCIETÀ FINANZIARIA a operatività piena.

Nella presente Circolare, tenuto conto della scadenza segnaletica riferita al 30.09.2011 per effetto di quanto disposto dall’art. XI.V.1, comma 1 del REGOLAMENTO, sono disciplinati gli obblighi informativi delle SOCIETÀ PREESISTENTI di cui al precedente punto 1.

Si fa riserva di emanare gli schemi segnaletici inerenti le restanti tipologie di società.

2.2 Data di effettivo recepimento delle regole prudenziali e pubblicazione sul RE.SO.AUT.

Le norme transitorie e finali di cui alla Parte XI del REGOLAMENTO prevedono l'obbligatoria comunicazione alla Banca Centrale della data di effettivo recepimento delle disposizioni prudenziali previste per le SOCIETÀ FINANZIARIA AD OPERATIVITÀ LIMITATA, nell'ambito del periodo transitorio, ovvero relative al modello operativo prescelto nell'ambito della fase strategica di cui all'art. XI.II.4.

La comunicazione alla Banca Centrale assolve una duplice funzione:

- a. consentire all'Autorità di Vigilanza di riqualificare il SOGGETTO SEGNALANTE in funzione del regime prudenziale da applicare. In tale contesto, potranno essere richiesti dati e informazioni integrative volte ad appurare l'avvenuto completamento del processo di adeguamento organizzativo e patrimoniale alle pertinenti disposizioni del REGOLAMENTO;
- b. rendere conoscibile a terzi – mediante la pubblicazione sul Registro dei Soggetti Autorizzati – il regime prudenziale del SOGGETTO SEGNALANTE, anche ai fini delle ponderazioni da applicare alle esposizioni vantate nei confronti del soggetto medesimo.

La Banca Centrale procede alla pubblicazione sul Registro dei Soggetti Autorizzati una volta completata la verifica circa il ricorrere delle condizioni previste dal REGOLAMENTO per l'applicazione del pertinente regime prudenziale. Tale pubblicazione riveste pertanto una valenza costitutiva nei confronti dei terzi, non potendo il SOGGETTO SEGNALANTE avvalersi di un regime prudenziale più favorevole di quello risultante dal Registro medesimo.

3. Struttura delle segnalazioni

I prospetti da utilizzare per l'inoltro elettronico dei dati sono pubblicati sull'area riservata del sito internet della BANCA CENTRALE www.bcsm.sm, unitamente al manuale operativo contenente le modalità tecniche di compilazione e trasmissione della segnalazione, così come previsto dall'art. VIII.II.4 del REGOLAMENTO.

In relazione alla differenziazione delle opzioni organizzative e operative a disposizione degli intermediari ai sensi del REGOLAMENTO, sono previsti tre modelli segnaletici da utilizzare in funzione della specifica situazione nella quale si viene a trovare il SOGGETTO SEGNALANTE, per il primo dei quali – rilevante per le segnalazioni con DATA DI RIFERIMENTO compresa tra il 30.09.2011 e il 30.09.2012 – si forniscono di seguito le relative istruzioni.

3.1 Modello segnaletico di tipo A – regime semplificato

Il modello semplificato di tipo A si applica alle SOCIETÀ PREESISTENTI di cui al precedente punto 1 del paragrafo 2.1 della presente Circolare. Lo schema è attivo per le DATE DI RIFERIMENTO comprese tra il 30.09.2011 e il 30.09.2012, tenuto conto del termine ultimo per l'adeguamento ai parametri prudenziali previsti per le SOCIETÀ FINANZIARIE AD OPERATIVITÀ LIMITATA fissato nel 31.12.2012. Conseguentemente, il modello verrà invalidato dopo tale data, non rendendone più possibile il suo utilizzo per l'inoltro di segnalazioni con data riferimento successiva al 30.09.2012, potendo accettare solo il reinoltro di precedenti segnalazioni qualora fossero necessarie rettifiche.

Il modello segnaletico si articola in quattro prospetti:

1. dati generali e note;
2. indicatori automatici di attenzione;
3. patrimonio di vigilanza;
4. limiti agli investimenti a medio e lungo termine.

4 Indicazioni relative ai prospetti segnaletici

Si forniscono di seguito le indicazioni per la corretta compilazione degli schemi segnaletici.

L'importo da segnalare nelle voci degli schemi segnaletici, se non diversamente disposto dalla presente Circolare, deve essere determinato secondo i medesimi criteri di valutazione delle corrispondenti voci e sottovoci degli schemi del bilancio d'impresa.

I valori vanno inseriti nei prospetti in unità di euro, trascurando – con riferimento alle singole voci – le frazioni inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore le frazioni uguali o superiori a 50 centesimi.

Le voci patrimoniali espresse nelle altre valute devono essere valorizzate in euro ai tassi di cambio a pronti correnti alla data di riferimento della segnalazione.

4.1 Prospetto 1. - Dati Generali e Note

Nel prospetto “Dati Generali e Note” vanno inseriti i riferimenti anagrafici del SOGGETTO SEGNALANTE e la data di riferimento della segnalazione, da selezionare nell'ambito di quelle pre-compilate.

Nella parte “Note alla segnalazione” i SOGGETTI SEGNALANTI possono inserire commenti od osservazioni relative ai dati inseriti, al fine di meglio chiarirne il contenuto.

4.2 Prospetto 2. - Indicatori di attenzione

Gli indicatori di attenzione intendono essere un valido strumento a supporto dei compilatori della segnalazione, evidenziando eventuali incongruenze tra i dati inseriti (ad es. controlli di quadratura) ovvero il mancato rispetto dei requisiti prudenziali, favorendo i conseguenti approfondimenti da parte dei SOGGETTI SEGNALANTI.

Il prospetto 2, riporta il riepilogo di tutti gli indicatori inerenti le anomalie riscontrate nella compilazione dell'intera segnalazione. Ogni singolo indicatore di attenzione è inoltre presente nei singoli prospetti in corrispondenza dei quali è rilevata l'anomalia, in modo che la stessa emerga già in fase di compilazione del modello.

La finalità degli indicatori di attenzione è meramente informativa; la loro eventuale presenza non impedisce né la compilazione, né il salvataggio, né l'inoltro alla Banca Centrale del modello segnaletico.

4.3 Prospetto 3. - Patrimonio di vigilanza

Si riportano di seguito le indicazioni alle quali conformarsi nella compilazione delle voci del patrimonio di vigilanza di cui alla Tabella 1 dei prospetti segnaletici.

- a. **Capitale sociale.** Nella voce è indicato l'intero ammontare delle azioni sottoscritte. Gli incrementi patrimoniali derivanti da operazioni di aumento di capitale rilevano, ai fini della presente voce del patrimonio di vigilanza, solo a partire dal mese nel corso del quale è stata completata l'iscrizione dell'operazione nel Registro delle Società così come previsto dalla legge 47/2006 e successive modifiche. Qualora alla DATA DI RIFERIMENTO della segnalazione l'aumento di capitale sia stato integralmente versato, ma non siano ancora state completate le predette attività di iscrizione presso il Registro delle Società, tale importo è convenzionalmente ricompreso nella voce "altre riserve", rilevando la mancata iscrizione e l'importo dell'appostazione convenzionale nel Prospetto 1 "Dati generali e note" e inviando a BCSM la documentazione che comprova l'operazione di versamento. Alla successiva segnalazione, a seguito del completamento delle predette attività, il SOGGETTO SEGNALANTE provvede a far confluire l'ammontare in parola nella voce "Capitale sociale".

Quanto disposto al punto precedente si applica anche nel caso di finanziamento soci destinato all'incremento patrimoniale fino alla data di iscrizione nel Registro delle Società dell'aumento del capitale sociale. Nel caso di operazioni di aumento del capitale già iscritte nel Registro delle Società, ma la cui realizzazione sia diluita nel tempo, le banche rilevano nel patrimonio di vigilanza l'ammontare delle azioni sottoscritte sino al mese cui si riferisce la segnalazione.

I versamenti ancora da ricevere a fronte di sottoscrizione di capitale sociale vanno evidenziati tra gli elementi negativi del patrimonio di base nella voce "Capitale sottoscritto e non versato".

- b. **Sovrapprezzi di emissione.** Nella voce è segnalato l'ammontare corrispondente alla differenza tra il valore nominale delle azioni e il maggior prezzo delle medesime azioni.
- c. **Utili portati a nuovo.** La voce ricomprende unicamente gli utili portati a nuovo a seguito di deliberazione dell'assemblea dei soci nell'ambito dell'approvazione del bilancio di esercizio.
- d. **Fondo rischi finanziari generali.** La funzione del "*fondo rischi finanziari generali*" è quella di coprire il rischio generale d'impresa al quale è esposto il SOGGETTO SEGNALANTE. Essendo assimilabile a una riserva patrimoniale, il fondo rappresenta una componente positiva del patrimonio di vigilanza di base. Nelle more della revisione degli schemi di bilancio delle società finanziarie, il saldo delle dotazioni e dei prelievi (variazione netta) fatto registrare dal fondo durante l'esercizio è iscritto convenzionalmente, con il pertinente segno algebrico, nella voce "Accantonamenti aventi speciali destinazioni" del conto economico nell'ambito degli schemi segnaletici relativi al bilancio di esercizio e alla situazione trimestrale dei conti di cui alla L.U. n. 31/1996. La costituzione, l'alimentazione e l'utilizzazione del fondo non possono in nessun caso avvenire in sede di attribuzione dell'utile di esercizio. Per quanto attiene al bilancio d'impresa, di tipo

civilistico, ai fini di una maggiore chiarezza informativa e trasparenza della documentazione contabile conoscibile dai terzi, il “*fondo rischi finanziari generali*” dovrà figurare nel passivo dello Stato Patrimoniale e le relative variazioni appostate nella voce “*Variazione del fondo rischi finanziari generali*”.

- e. **Capitale sottoscritto non versato.** Nella voce va inserito l'importo delle azioni sottoscritte e non ancora versate, al netto degli eventuali sovrapprezzi di emissione e spese di emissione.
- f. **Azioni o quote proprie.** Nella voce è segnalato l'importo delle azioni o quote di propria emissione presenti nel portafoglio del SOGGETTO SEGNALANTE. Alle azioni o quote proprie sono assimilate le operazioni di finanziamento destinate all'acquisto di azioni o quote di propria emissione.
- g. **Immobilizzazioni immateriali.** Sono considerate immobilizzazioni immateriali: a) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca e di sviluppo quando abbiano utilità pluriennale; b) l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso; c) i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili nonché i relativi acconti versati; c) gli altri costi pluriennali. L'importo delle immobilizzazioni immateriali va valorizzato al netto dei fondi di ammortamento risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Dalla voce sono escluse le immobilizzazioni immateriali oggetto di contratti di leasing.
- h. **Perdite portate a nuovo.** Nella voce vanno ricomprese le perdite portate a nuovo a fronte di bilanci approvati dall'assemblea dei soci.
- i. **Perdite.** Nella voce sono ricomprese le perdite riconducibili a rettifiche su crediti, a insussistenze dell'attivo e a sopravvenienze passive. Le perdite vanno considerate al loro insorgere e devono pertanto essere incluse nella segnalazione a decorrere dal trimestre nel quale sono emerse. Le perdite sono riportate per l'intero ammontare, salvo diversa valutazione – aggiornata alla DATA DI RIFERIMENTO della segnalazione – da parte del Consiglio di amministrazione del SOGGETTO SEGNALANTE circa l'idoneità del flusso reddituale della gestione aziendale ad assorbire le perdite medesime entro la fine dell'esercizio.

L'importo delle perdite relative a un esercizio continuerà ad essere rilevato nella presente voce fino a che non venga approvato il relativo bilancio di esercizio; successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, dalla voce in commento verranno espunte le perdite relative all'esercizio per il quale è stato approvato il bilancio. ⁽³⁾. Nel

³ Ad esempio:

- perdite rilevate al 31.3.2012, per 100 mila euro, a fronte delle quali il Consiglio di amministrazione reputa capiente il flusso reddituale previsionale dell'esercizio 2012. Nella segnalazione in corrispondenza della voce “Perdite” non verrà riportato alcun importo;
- perdite rilevate al 30.6.2012 incrementate a 150 mila euro (in relazione a nuovi eventi di perdita), ritenute dall'organo amministrativo “riassorbibili” solo per 80 mila euro. Nella segnalazione in corrispondenza della voce “Perdite” verrà riportato l'importo di 70 mila euro (analogo importo andrà indicato nel “di cui: perdite dell'esercizio in corso”);
- perdite rilevate al 30.9.2012, aumentate a 200 mila euro, ritenute dal Consiglio di amministrazione “riassorbibili” per 50 mila euro. Nella segnalazione in corrispondenza della voce “Perdite” verrà riportato l'importo di 150 mila euro (analogo importo andrà indicato nel “di cui: perdite dell'esercizio in corso”);

modello segnaletico è prevista una specifica sottovoce nella quale va riportato l'ammontare delle perdite riferibili all'esercizio in corso.

- j. **Riserve di rivalutazione.** La voce è alimentata dalle rivalutazioni degli immobili di proprietà e/o delle partecipazioni valutati secondo criteri cautelativi tali da riflettere la possibilità di oscillazione dei prezzi.
- k. **Fondi rischi su crediti non aventi funzione rettificativa.** Nella voce sono inclusi tutti i fondi destinati a fronteggiare rischi di credito soltanto eventuali e pertanto, non possono esprimere le riduzioni di valore dei crediti connesse con le svalutazioni analitiche e forfetarie. Rientrano nella presente voce gli accantonamenti effettuati a valere sui canoni futuri relativi ai contratti di leasing finanziario, destinati anch'essi a fronteggiare rischi di credito solo eventuali. L'alimentazione del fondo rischi su crediti è effettuata mediante appositi accantonamenti nel bilancio d'impresa a carico del conto economico "Accantonamenti ai fondi rischi su crediti" e non attraverso destinazione dell'utile di esercizio. Nelle segnalazioni statistiche di vigilanza relative al bilancio d'esercizio e alla situazione trimestrale dei conti, gli accantonamenti della specie dovranno invece figurare convenzionalmente nella voce "accantonamenti aventi speciali destinazioni".

Qualora il patrimonio supplementare sia superiore al patrimonio di base, considerato il limite di computabilità del 100 per cento di cui all'art. VII.II.5 del REGOLAMENTO, nel prospetto del patrimonio di vigilanza andranno computati gli importi di ogni singola componente del patrimonio supplementare seguendo l'ordine ivi riportato, fino al raggiungimento del limite costituito dal patrimonio di base ⁽⁴⁾.

-
- perdite rilevate al 31.12.2012, incrementate a 210 mila euro, ritenute dall'organo amministrativo "riassorbibili" (in base ai dati contabili provvisori, prima delle scritture di rettifica e assestamento) per 90 mila euro. Nella segnalazione in corrispondenza della voce "Perdite" figurerà un importo di 120 mila euro (analogo importo andrà riportato nel "di cui: perdite dell'esercizio in corso");
 - perdite rilevate al 31.03.2013 relative all'esercizio 2013 per 45 mila euro, ritenute dal Consiglio di amministrazione "riassorbibili" per 30 mila. Si supponga che dal progetto di bilancio sia determinato un ammontare delle perdite relative all'esercizio 2012 per 155 mila euro. Nella segnalazione in corrispondenza della voce "Perdite" verrà riportato l'importo di 170 mila euro (155 mila relativi all'esercizio 2012 +15 mila relativi all'esercizio 2013). Nella sottovoce "di cui: perdite dell'esercizio in corso" andrà indicato l'importo di 15 mila euro;
 - approvazione il 31.5.2013 del bilancio 2012. La perdita definitivamente accertata, per effetto delle scritture di rettifica e assestamento, è pari a 155 mila euro. L'assemblea delibera di coprire la perdita per 80 mila euro e di portare a nuovo 75 mila euro.
 - perdite rilevate al 30.06.2013 relative all'esercizio 2013 per 60 mila euro, ritenute dall'organo amministrativo "riassorbibili" per 20 mila. Nella segnalazione riferita al 30.6.2013, in corrispondenza della voce "Perdite portate a nuovo" verrà riportato l'importo di 75 mila (in conformità alla delibera assembleare che ha approvato il bilancio 2012) mentre nella voce "Perdite" verrà riportato l'importo di 40 mila euro (ossia i 60 mila rilevati nel 2013 al netto della parte ritenuta "coperta" dal flusso reddituale previsionale); nella sottovoce "di cui: perdite dell'esercizio in corso", andrà parimenti riportato l'importo di 40 mila euro.

⁴ Ad esempio, si ipotizzi che il SOGGETTO SEGNALANTE abbia un patrimonio di base pari a euro 2.150 mila mentre la somma delle componenti del patrimonio supplementare sia pari a euro 3.700 mila per effetto di euro 1.500 mila di riserve di rivalutazione ed euro 2.200 mila di fondi rischi su crediti non aventi natura rettificativa. Nel prospetto del patrimonio, sarà riportato l'intero ammontare della riserva di rivalutazione e un ammontare dei fondi rischi in misura pari a euro 650 mila. L'ammontare delle componenti non computabili andrà riportata (con il dettaglio delle singole voci e dei relativi importi non computati) nel prospetto 1. "Dati Generali e Note", nel campo *Note alla segnalazione*.

1. **Altre attività (posizioni di rischio verso i partecipanti al capitale).** Ai sensi dell'art. VII.II.4 comma 4 del REGOLAMENTO, dalla somma del "patrimonio di base" e del "patrimonio supplementare", si deducono anche le attività che si sostanziano nell'ESPOSIZIONE, diretta o INDIRETTA verso i PARTECIPANTI AL CAPITALE della SOCIETÀ FINANZIARIA e/o verso soggetti ad essi connessi sul piano giuridico e/o economico ai sensi dell'articolo I.I.2 del REGOLAMENTO (ad eccezione di IMPRESE FINANZIARIE controllate dalla SOCIETÀ FINANZIARIA, ivi compresi, comunque, le persone giuridiche o i soggetti interposti azionisti della SOCIETÀ FINANZIARIA), nei limiti dei conferimenti ad essi riferibili, ed utilizzando i medesimi fattori di ponderazione adottati per il calcolo del coefficiente di solvibilità.

Una apposita tabella nell'ambito del prospetto 3 è dedicata al calcolo delle deduzioni in commento, che vanno effettuate avendo come riferimento le posizioni di rischio assunte dal SOGGETTO SEGNALANTE, secondo le seguenti modalità:

- I) in primo luogo, viene considerato il valore del conferimento riferibile al partecipante al capitale. In proposito, tenuto conto dell'evoluzione temporale che può essere intervenuta dal momento dell'apporto di capitale alla data di riferimento della segnalazione, andrà considerato il maggiore tra:
- il valore nominale dei conferimenti effettuati, e
 - la quota di pertinenza del patrimonio netto riferibile al PARTECIPANTE AL CAPITALE, ottenuta applicando la regola dell'*equity ratio* ⁽⁵⁾. Quest'ultimo parametro è volto ad evitare il possibile annacquamento del patrimonio realizzato mediante la concessione di finanziamenti al partecipante, ovvero a soggetti ad esso connessi, tali da configurare una restituzione anticipata del patrimonio di pertinenza del socio medesimo.
- II) una volta determinato l'ammontare del conferimento, occorre individuare le *attività di rischio* vantate, nei limiti dell'*utilizzato* nei confronti del PARTECIPANTE AL CAPITALE e al GRUPPO DI SOGGETTI ad esso CONNESSI, considerando sia i crediti per cassa che quelli di firma. Questi ultimi vanno appostati tra le *attività di rischio* nella misura in cui il SOGGETTO SEGNALANTE – qualora ciò sia coerente con il modello operativo prescelto ⁽⁶⁾ – ha rilasciato garanzie a favore del cliente (ad esempio, sotto forma di fidejussioni) sulla base di un impegno contrattuale assunto. Il calcolo della *posizione di rischio* avviene applicando alle attività di rischio

⁵ In particolare, nel caso di partecipazione posseduta per il tramite di persone giuridiche controllate, interposte nella catena partecipativa, tra il PARTECIPANTE AL CAPITALE e il SOGGETTO SEGNALANTE, si procede al prodotto delle quote percentuali detenute a cascata in ogni singola entità. Ad esempio, la persona fisica A detiene il 55 per cento della società per azioni B che a sua volta detiene il 70 per cento della società a responsabilità limitata C, titolare diretta del 14 per cento delle azioni del SOGGETTO SEGNALANTE. In questo caso il calcolo della quota parte del patrimonio netto riconducibile ad A è pari al 5,39%. (corrispondente al prodotto $55\% * 70\% * 14\%$).

⁶ Per le SOCIETÀ PREESISTENTI che non abbiano proceduto alla volontaria adozione anticipata di altro modello operativo, ferma restando l'assimilazione nel periodo transitorio alle SOCIETÀ FINANZIARIE A OPERATIVITÀ LIMITATA, la concessione di garanzie è possibile – ai sensi dell'art. XI.II.4, comma 3 del REGOLAMENTO – entro il limite prudenziale del triplo del patrimonio di vigilanza.

come sopra individuate, i fattori di conversione e ponderazione previsti per il calcolo del coefficiente di solvibilità;

- III) infine, viene dedotta dal patrimonio di vigilanza la *posizione di rischio* come sopra determinata, nei limiti del conferimento del PARTECIPANTE AL CAPITALE. ⁽⁷⁾.

Le posizioni di rischio verso i partecipanti al capitale possono non essere dedotte dal Patrimonio di vigilanza solo previa deroga accordata dalla BCSM, ai sensi dell'art. VII.II.4, comma 5 del REGOLAMENTO.

4.4 Prospetto 4. – Limiti agli investimenti a medio-lungo termine

Il PROSPETTO concerne il rispetto dei limiti agli investimenti a medio e lungo termine come previsto dall'art. VII.VI.1 del REGOLAMENTO. L'ammontare da considerare è al netto dei fondi di ammortamento appostati nell'ultimo bilancio di esercizio approvato del SOGGETTO SEGNALANTE ⁽⁸⁾.

Trattandosi di investimenti in beni strumentali, sono esclusi dal calcolo dell'aggregato il valore delle immobilizzazioni locatè e da locare relative allo svolgimento dell'attività di leasing.

5. Modalità e tempi di trasmissione dei flussi segnaletici

I SOGGETTI SEGNALANTI sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella presente Circolare a partire dalla segnalazione riferita al 30 settembre 2011, da inoltrare entro il 31 dicembre 2011.

Le segnalazioni successive, a partire da quella riferita al 31 dicembre 2011, devono essere trasmesse entro il secondo mese successivo alla DATA DI RIFERIMENTO.

⁷ Ad esempio, si ipotizzi che il soggetto segnalante abbia accordato una linea di credito di euro 1 mln, di cui utilizzata per euro 800 mila, a un socio che partecipa al capitale in misura rilevante per nominali euro 500 mila. Ai fini della deduzione dal patrimonio di vigilanza è oggetto di ponderazione la sola parte utilizzata. Pertanto, ipotizzando un coefficiente di ponderazione del 100%, dal patrimonio di vigilanza dovrà essere dedotto l'ammontare di euro 500 mila, perché nei limiti del conferimento.

⁸ Ai fini prudenziali le quote di ammortamento sui beni strumentali di proprietà del SOGGETTO SEGNALANTE rilevano solo ove incidano sull'utile o sulla perdita di esercizio considerati nell'ambito del patrimonio di vigilanza